



COMUNE DI IRGOLI

REGISTRO ORDINANZE SINDACALE proposta n.ro 61 del 30/05/2022
UFFICIO DEL SINDACO

Oggetto: ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E PARASSITI DELL'UOMO

Vista l'ordinanza sindacale n. 17 del 02 luglio 2009 – Igiene e salute pubblica, divieti e prescrizioni -;

Viste l'ordinanza sindacale n. 05/2013 come integrata e rettificata dall'ordinanza sindacale n. 20/2014;

Vista l'approssimarsi della stagione calda che porta ad un proliferare degli insetti nocivi per l'uomo e ad un aumento della vegetazione a causa delle piogge verificatesi durante la stagione invernale e primaverile;

Vista la deliberazione della Regione Sardegna nr. 15/1 del 02.05.2022 – prescrizioni regionali antincendio 2020-2022 – Aggiornamento 2022;

Considerato che dal 01 giugno fino al 31 ottobre, su tutto il territorio regionale, vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo;

Considerata che la lotta chimica è l'ultimo intervento, una volta attuati gli altri possibili che non comportano inquinamento ambientale, si invita la popolazione a predisporre un intervento di prevenzione e di lotta, prevedendo:

- accurata **pulizia e bonifica** con rimozione di eventuali rifiuti di qualsiasi natura zone urbane e peri-urbane dalle erbacee, potatura delle piante e siepi che protendono dalla privata proprietà verso il confine stradale, sterpaglie di ogni genere; **l'obbligo di pulizia dei terreni privati e pertinenze (bonifica, risanamento, arature, recinzioni ecc.), nelle zone urbane e peri-urbane, il divieto di pascolo, regolamentazione del transito, divieto di sosta e ricovero di bestiame nell'abitato.** Qualora siano da sottoporre a trattamento di disinfestazione ovili, greggi, cani ecc. in zone urbane e peri-urbane è opportuno interpellare per le modalità il Servizio Veterinario dell'Azienda S. L. n° 3;

Ritenuto di dover disporre anche quest'anno l'attuazione di idonei ed efficaci misure di prevenzione che eliminano qualsiasi potenziale situazione di pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

Viste le L.R. n. 21/94 e 35/96 e ss. mm. sulla prevenzione del randagismo;

Visto l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833 di Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO lo Statuto Comunale;

Nella sua qualità di autorità sanitaria locale;

ORDINA

Per le ragioni esposte in premessa, al fine di prevenire e attuare efficaci misure che eliminino eventuali situazioni di pericolo per la salute e l'igiene pubblica ed evitare eventuali inconvenienti a passanti e alla circolazione stradale, sono stabiliti i seguenti obblighi ed adempimenti:

- **Tutti i terreni privati e loro pertinenze all'interno del perimetro urbano e nelle zone peri-urbane dovranno essere bonificati e risanati mediante il taglio delle erbacee e sterpaglie, con rimozione di eventuali rifiuti di qualsiasi natura;**
- **All'interno del perimetro urbano è fatto assoluto divieto di far pascolare e detenere animali di alcun genere, neanche animali da cortile, in modo da scongiurare qualsiasi disturbo o pericolo per la salute, l'igiene e la quiete pubblica.**
- **E' altresì fatto divieto di far transitare bestiame nelle vie del centro abitato. Lo spostamento dei greggi dovrà avvenire utilizzando le varie strade di circonvallazione.**

Quali misure contro il randagismo è fatto obbligo di osservare le specifiche misure disposte in particolare:

- a) **dall'ord. n. 05 del 21.02.2013 come integrata e rettificata dall'ord. n. 20 del 31.05.2014, vige il divieto di lasciare cani vaganti. Gli stessi possono circolare negli spazi pubblici quali piazze e marciapiedi, solo se condotti al guinzaglio e con museruola, il proprietario inoltre deve avere con se idonei strumenti per la raccolta delle feci (sacchetti).**
- b) **iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina di tutti gli animali in possesso.**

Predette operazioni dovranno essere ultimate entro e non oltre la data del 10 giugno 2022

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo Codice della Strada e dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000;

Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati a norma dell'art. 70 co. 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Area Tecnico Manutentiva, pubblicazione all'Albo pretorio on line, sito istituzionale e locali pubblici;
- Polizia Locale, incaricata della vigilanza;
- Locale Stazione Comando Carabinieri, Comando Stazione Forestale Orosei e A.T.S. Nuoro;

INFORMA

Gli Organi addetti al controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono gli Agenti della Polizia Locale e le figure previste dall'art. 13 comma 3 della L. 689/1981.

In applicazione all'art. 4 comma 4 della L.23/92 e ss.mm. avverso la presente ordinanza, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, entro 120 giorni e avanti al TAR regionale entro 60 giorni, da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Irgoli, 30/05/2022



Il Sindaco

PORCU IGNAZIO